



Il Ministro della Difesa

- VISTO** l'articolo 1475 del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 "Codice dell'Ordinamento Militare";
- VISTE** le direttive ministeriali in materia di associazioni o circoli fra militari n. 1/18802/11.7.141.3/95 in data 18 marzo 1996 e n. 1/1822/11.7.155/02R in data 15 gennaio 2002, nonché le linee guida del Ministro della Difesa emanate in data 16 luglio 2003, con protocollo n. 1/36211/11.7.0/02ML, integrate dalle disposizioni diramate con atto n. 1/55453/11.7.0/05 in data 8 novembre 2005;
- VISTE** le circolari del Gabinetto del Ministro n. M_D GUDC REG2018 0036019 in data 21 settembre 2018, n. M_D GUDC REG2018 0041158 in data 23 ottobre 2018, n. M_D GUDC REG2018 0051402 in data 22 dicembre 2018, n. M_D GUDC REG2019 0020023 in data 30 aprile 2019 e n. M_D GUDC REG2019 0039591 in data 22 agosto 2019 in materia di associazioni professionali tra militari a carattere sindacale;
- VISTA** l'istanza presentata dal 1° LGT. SSAL/Fr Maurizio FRATTA, finalizzata ad ottenere l'assenso ministeriale alla costituzione dell'Associazione professionale tra militari a carattere sindacale denominata "*Sindacato Italiano Professionale Associativo Militari Marina Militare (SINPAM)*";
- ESAMINATI** l'atto costitutivo e lo statuto della costituenda Associazione con i chiarimenti richiesti al sodalizio;
- TENUTO CONTO** che il sodalizio si propone di:
- realizzare la tutela e il miglioramento delle condizioni di vita, di lavoro e professionali di tutto il personale militare della Marina Militare sul piano giuridico, normativo, economico;
 - fornire servizi diversificati a vantaggio dei propri iscritti tra cui i servizi di assistenza fiscale e di patronato sia direttamente che in virtù di apposite convenzioni con soggetti terzi;
 - rappresentare, promuovere, tutelare in ogni sede, sindacale, storica, giurisdizionale e amministrativa, gli interessi morali, economici, normativi, professionali, previdenziali e assistenziali degli appartenenti alla Marina Militare di ogni ruolo e categoria;
 - promuovere attività culturali (convegni, conferenze, dibattiti, seminari), attività di formazione (gruppi di studio e di ricerca), attività editoriali (gestione di un sito web associativo, pubblicazione di un bollettino, di atti e convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute);

RILEVATO

che il sodalizio:

- esclude dalle competenze e finalità statutarie la trattazione delle materie attinenti a ordinamento, addestramento, operazioni, settore logistico-operativo, rapporto gerarchico-funzionale e impiego del personale;
- è “apolitico”, “apartitico” e “aconfessionale” e ispira la propria azione ai principi di neutralità ed estraneità;
- è finanziato dalle sole quote associative annuali versate da ciascun associato;

VISTI

i pareri forniti dal Capo di Stato Maggiore della Marina e dal Capo di Stato Maggiore della Difesa;

RITENUTO

che le finalità associative espresse non contrastano con le leggi vigenti, risultano allo stato non incompatibili con l’assetto della Difesa e delle Forze Armate e non presentano caratteri o contenuti confliggenti con le citate direttive del Gabinetto del Ministro in materia di associazioni professionali tra militari a carattere sindacale,

D E C R E T A

che l’istanza di assenso dell’Associazione tra militari denominata “*Sindacato Italiano Professionale Associativo Militari Marina Militare (SINPAM)*” è accolta, significando che eventuali future modifiche statutarie dovranno essere approvate mediante nuova decretazione ministeriale.

Roma li 20 DIC. 2019

IL MINISTRO


Avverso il presente provvedimento è ammesso, a decorrere dalla sua notifica, ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (“Codice del processo amministrativo”) ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del dPR 24 novembre 1971, n. 1199.

Ai fini della presentazione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, si rammenta che, ai sensi dell’art. 37, comma 6, lettera s) del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è previsto il versamento di un contributo unificato pari ad euro 650,00 (seicentocinquanta/00)